

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 117

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CATTANEI, AMABILE, ARMELLA, BIONDI, COSSIGA, DEL PENNINO, FRACCHIA, GARGANI, LABRIOLA, MAGNANI NOYA MARIA, MORA, PADULA, REGGIANI, RICCI, SABBATINI, SPAGNOLI, VERNOLA, VENTRE**

*Presentata il 20 giugno 1979*

### Riforma del sistema previdenziale forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema previdenziale degli avvocati ha avuto una storia legislativa fitta di interventi, ma non ha trovato un equilibrio soddisfacente, e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori ha oggi una situazione di bilancio precaria, un sistema di contribuzioni distorto, con punte di contribuzione confiscatorie, e prestazioni scadenti.

Proprio dall'ambiente forense vennero anni fa alcune formulazioni di principi previdenziali nuovi che hanno trovato applicazione nella normativa del 1977 per i geometri e poi, con un'iniziativa di maggior portata, nel disegno di legge n. 1778 del 1977 per la creazione di una cassa di previdenza interprofessionale.

Il problema della previdenza forense ha oggi un carattere di urgenza che ren-

de indispensabile un intervento per adeguarlo ai cennati nuovi principi, al fine di evitare che venga meno la giusta tutela degli interessati, ed anche al fine di impostare la previdenza forense su basi che non pregiudichino l'obiettivo di una unificazione dei sistemi previdenziali per i liberi professionisti.

La presente proposta di legge si innesta sulle norme della legge 22 luglio 1975, n. 319, per quanto riguarda gli organi della Cassa, che vengono espressi con un sistema di suffragio diretto che ha dato buona prova: non vi sono quindi innovazioni sulle strutture. Si introducono invece i principi della proporzionalità al reddito professionale netto del contributo personale annuo, della proporzionalità della pensione a contributi personali versati, dell'autotassazione, di un correttivo mu-

tualistico dato da un minimo di pensione, di un minimo di contributo stabilito per ovviare al rischio di iscrizione di soggetti non effettivamente esercenti la professione. Si prevede la graduale abolizione dei contributi diversi da quelli soggettivi, per arrivare ad un sistema di pura commisurazione al reddito degli oneri: si introduce una facoltà di rivalsa a copertura parziale del contributo soggettivo, ed un obbligo di maggiorazione dei corrispettivi per sostituire (per una cifra d'entrata non inferiore, ma con distribuzione più equa del carico), il gettito dei contributi che verranno soppressi.

Un effetto ulteriore, di grande importanza civile, di questa normativa, è il forte incentivo alla sincerità fiscale.

Tutti questi principi hanno raccolto il consenso delle rappresentanze professionali in occasione dei convegni ed assemblee dedicati all'esame dei problemi previdenziali della categoria forense.

La presente proposta di legge contiene inoltre alcune norme di collegamento con il sistema fin ora vigente, con cui si dà riconoscimento ai diritti quesiti, si provvede a conservare il sistema di tutela per l'invalidità già fruito dagli avvocati, e si risolvono alcuni problemi di diritto transitorio.

Una serie di disposizioni è stata poi resa più specifica in modo da tener in conto le più recenti innovazioni nel sistema tributario.

Si è infine dettata una serie di prescrizioni per ottenere l'autodichiarazione dei redditi professionali non ancora noti alla Cassa, cui conseguirà un sostanzioso recupero di entrate, incentivate per altro dalla possibilità di ottenere una riduzione delle eccessive aliquote vigenti ed un utilizzo delle somme versate ai fini della determinazione della pensione rapportata ai contributi versati. Queste norme transitorie permettono alla Cassa di acquisire non solo entrate cospicue, ma anche fondamentali elementi di previsione del gettito: al tempo stesso, eliminano la possibilità di un contenzioso imponente, e dando un equo riconoscimento agli iscritti più coscienziosi.

Instaurandosi così un regime a ripartizione, il patrimonio netto della Cassa andrebbe ovviamente a costituire il primo contributo al necessario fondo di riserva per le prestazioni, che ovviamente dovrà avere; l'intervento legislativo che qui si propone appare inoltre conforme agli indirizzi generali già impostati dal Parlamento; desiderato dalle categorie forensi; tempestivo in considerazione della situazione patrimoniale dell'ente previdenziale; privo di oneri per la collettività; conforme agli indirizzi di politica tributaria.

L'articolo 1 determina la misura della pensione di vecchiaia.

Il criterio proposto si basa sostanzialmente sul principio adottato nella legge della previdenza dei geometri e nella proposta di Cassa interprofessionale n. 1778 (1,75 volte il reddito medio per ogni anno di contribuzione).

Si è preferito indicare il periodo di dieci anni, per il calcolo del reddito medio per non favorire dichiarazioni di reddito artificiose (possibili per un periodo più breve) e per poter comprendere un periodo di tempo più significativo per la remuneratività della professione.

Il reddito di ciascun anno deve essere « indicizzato », per evitare le iniquità derivanti da notevoli svalutazioni monetarie.

Si è indicata una pensione minima ragguagliata al contributo soggettivo minimo, con una proporzione costante. Con ciò si rispetta il principio fondamentale della proposta di legge, che sta nella correlazione tra misura del contributo e misura della pensione, ma si attua, in parte, anche il principio di mutualità, determinando la pensione minima in misura un po' superiore a quanto risulterebbe con l'applicazione del coefficiente sul reddito medio.

È parso necessario introdurre un limite massimo alla misura della pensione (« il tetto »), scegliendo una forma mista tra una regressione della proporzione tra reddito e pensione ed un limite massimo, non superabile.

Per applicare il principio della correlazione tra diritto alla pensione e pagamento dei contributi, si è specificato, al-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'articolo 6, che non vengono pagati contributi, per la parte di reddito che eccede la base massima indicata per il « tetto » di pensione.

Per la pensione di invalidità si è specificato, all'articolo 2, un criterio di calcolo, per la pensione ordinaria e per la pensione minima, equivalente a quello della pensione di invalidità.

Nell'articolo 3, per le pensioni di reversibilità e indiretta, si sono prevalentemente seguiti i criteri della proposta numero 1778, con alcune innovazioni correttive.

Nell'articolo 5, per la misura proporzionale del contributo soggettivo, ci si è attenuti alla legge dei geometri e alla proposta n. 1778.

A questo proposito, le proposte innovative (articolo 6) riguardano: il limite di età massimo per l'obbligo contributivo (70 anni: si è preferito non imporre il contemporaneo obbligo di cessazione dell'attività professionale, perché difficile da far rispettare e perciò fonte presumibile di « lavoro nero »); ed il limite massimo di reddito soggetto a contribuzione, in relazione al « tetto » di pensione, come già specificato.

Nell'articolo 7, è stato recepito il principio della parziale ripetibilità del contributo soggettivo dal cliente, indicato come facoltà del professionista.

Questa norma va tuttavia considerata assieme a quella (articolo 8), che introduce la maggiorazione obbligatoria delle parcelle.

Si tratta questa di una innovazione di notevole rilievo, con la quale si è tentato di risolvere un insieme di esigenze.

Nella previdenza dei geometri e nella proposta n. 1778, il coefficiente di calcolo della pensione (1,75 per ogni anno di contribuzione) e la misura proporzionale del contributo soggettivo (10 per cento) sono indicati come elementi variabili, per consentire l'equilibrio del bilancio.

Si è preferito, nella proposta per la previdenza forense, trasformare in fissi questi due elementi, per dare sicurezza agli iscritti alla Cassa sulla misura del

loro contributo soggettivo e sulla misura della pensione.

In particolare, si è calcolato che la variabilità del contributo soggettivo potrebbe portare alla esigenza di determinarlo in misura notevolmente elevata e perciò gravosa; mentre la diminuzione del coefficiente di calcolo delle pensioni potrebbe significare tradire molte aspettative consolidate nel tempo.

Tenendo fissi questi due elementi, dobbiamo però constatare:

che la misura del contributo soggettivo appare, nella situazione attuale della previdenza forense, insufficiente a garantire l'equilibrio del bilancio;

che un corretto sistema previdenziale deve introdurre un elemento variabile (o nella misura delle pensioni, o nella misura dei contributi), per garantire l'equilibrio del bilancio.

Si è pensato dunque alla introduzione di una nuova forma di contribuzione (la maggiorazione obbligatoria delle parcelle), per soddisfare due esigenze:

a) avere una fonte di entrate variabile, per assicurare, con variazioni di facile applicazione, l'equilibrio del bilancio;

b) trovare una contribuzione sostitutiva (in tempi da valutare con prudenza per le esigenze dell'equilibrio del bilancio) rispetto alle attuali forme di contribuzione indiretta, che appaiono inadeguate, per un sistema moderno ed autonomo di previdenza, e che inoltre sono caratteristiche della sola professione di avvocato (cicconi o contributi oggettivi su procedimenti giudiziari) o di avvocati, commercialisti e ragionieri (marca comune).

La maggiorazione obbligatoria delle parcelle si presenta come mezzo contributivo estensibile a qualsiasi categoria professionale.

La misura della maggiorazione percentuale delle parcelle può essere variata con semplicità e ciò consentirà di adeguare, momento per momento, questa fonte di entrate alle esigenze di bilancio.

In una immediata prospettiva futura, questa percentuale tenderà a variare in relazione a varie esigenze: integrazione di un fondo di riserva; graduale soppressione degli attuali contributi, diversi da quelli soggettivi; progressiva conoscenza della misura degli imponibili, attraverso l'introduzione della autodenuncia delle entrate e dell'autotassazione dei redditi.

Con l'eliminazione di tutti i contributi diversi da quelli soggettivi, è presumibile che l'entità dei contributi integrativi (maggiorazione percentuale delle parcelle) tenda ad equivalere, per importo complessivo all'ammontare dei contributi soggettivi, sono però importanti caratteristiche delle maggiorazioni obbligatoria: la loro ripetibilità dai clienti ed il fatto che non costituiscono un prelievo dal reddito.

Per non gravare i clienti di oneri contributivi eccessivi e per semplificare la compilazione delle parcelle, può anche ipotizzarsi l'eliminazione della parziale ripetibilità dei contributi soggettivi (articolo 7): un giudizio in proposito è collegato alla valutazione circa la misura di «sopportabilità» del contributo soggettivo nella percentuale del 10 per cento.

L'articolo 9 indica la procedura per modificare le maggiorazioni percentuali delle parcelle.

Poiché la soppressione dei contributi diversi da quelli soggettivi deve necessariamente essere protratta nel tempo, per non determinare squilibri troppo gravi sui bilanci della Cassa, si è ritenuto opportuno specificare in proposito (articolo 10) delle norme programmatiche.

Solo dopo una collaudata entrata in funzione del sistema della autodenuncia dei redditi e della autotassazione può essere seriamente affrontato il problema della soppressione di tali contributi.

La questione delle rivalutazioni si è dimostrata assai importante, dal punto di vista politico, per tutte le pensioni.

Per la rivalutazione delle pensioni forensi, si è ritenuto preferibile (articolo 11) conservare il principio dell'agganciamento alla legge generale, pur con la preoccupazione che ciò comporti oneri elevati per

la Cassa, che potrebbe con difficoltà ottenere un proporzionale aumento dei contributi (i redditi professionali non crescono con la stessa dinamica dei redditi da lavoro dipendente).

Sono stati inoltre indicati (sempre nell'articolo 11) vari mezzi di rivalutazione di redditi, ed entità dei contributi, con lo scopo di attenuare gli effetti di rilevanti svalutazioni, senza determinare pericoli per l'equilibrio finanziario della Cassa.

Sotto questo aspetto, l'automatismo dell'aumento dei contributi, rispetto all'aumento delle pensioni, è di fondamentale importanza.

Si ritiene che l'autodenuncia dei redditi e delle entrate e l'autotassazione dei contributi costituiscano le due innovazioni di maggior rilievo (articoli 12 e 13).

Si tratta di norme della massima importanza e della massima urgenza, perché solo attraverso la loro immediata entrata in funzione è possibile mettere ordine alla attuale amministrazione della Cassa forense e porre le basi per una seria riforma di tutto il sistema previdenziale dei liberi professionisti.

Nella situazione attuale di conoscenza delle entrate e dei redditi dei professionisti, ogni calcolo previdenziale può essere fatto solo per ipotesi e ciò comporta una eccessiva indeterminatezza.

Si è ritenuto opportuno disciplinare l'autodenuncia dei redditi e delle entrate e l'autotassazione con disposizioni particolari e rigorose, per garantire al massimo l'osservanza delle norme da parte degli iscritti.

Per questa ragione, si è posta anche particolare attenzione alle sanzioni, cercando di equilibrare il massimo della loro efficacia, con la sicurezza della loro immediata applicabilità.

Alcuni obblighi sono posti anche a carico di tutti gli iscritti agli albi professionali, per evitare al massimo ogni possibilità di evasione.

A questo scopo, una immediata pubblicità dei dati fiscali, attraverso la comunicazione agli ordini professionali, con il conseguente immediato reciproco giu-

dizio collettivo sulla sincerità delle dichiarazioni, dovrebbe comportare effetti utili anche ai fini di una miglior politica fiscale.

Le precisazioni in merito a prescrizione dei contributi (articolo 14) e deducibilità fiscale di essi (articolo 15) servono a superare i dubbi interpretativi delle norme vigenti, indicando le soluzioni che appaiono più eque e corrette, anche in relazione alla nuova disciplina sulle modalità di pagamento dei contributi.

Ciò vale anche per quanto riguarda l'adeguamento dei requisiti per l'esercizio continuativo della professione (articolo 17) e la specificazione circa l'obbligo di iscrizione alla Cassa e la necessità della domanda per l'iscrizione (articolo 18).

Si deve attribuire una grande importanza anche alle norme transitorie.

Con esse si è voluto, prima di tutto, fare in modo di poter applicare, per quanto possibile, la nuova disciplina anche agli anni successivi alla entrata in vigore della legge 22 luglio 1975, n. 319, con il proposito di eliminare alcune delle più gravi ingiustizie in essa contenute.

Tenuto conto che, con il nuovo sistema di pagamento dei contributi, vi è anche un rilevante onere per gli iscritti per il pagamento degli arretrati, si è proposto di introdurre, anche per il passato, il principio del contributo in misura proporzionale ed inoltre si sono suggeriti sistemi di pagamento dilazionato.

Si deve tener presente che la disfunzione degli uffici finanziari ha comportato l'accumularsi di un arretrato di contributi di rilevantissima entità.

Per una esigenza di eguaglianza tra contribuenti secondo le vecchie e secondo le nuove norme, si è introdotto il principio (articolo 22) di calcolare, per i casi in cui ciò ha rilievo, il reddito del passato sulla base dei contributi corrisposti, moltiplicandoli per dieci, come cioè se tali contributi fossero stati pagati anche in passato nella misura del 10 per cento del reddito, secondo la disciplina della nuova norma proposta.

Si segnalano la particolare importanza e l'esigenza primaria, oltre che la notevole urgenza, di disciplinare la rivalutazione delle pensioni, prima che l'applicazione dell'articolo 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, porti ad elevare eccessivamente la misura delle attuali pensioni, che sono necessariamente destinate a diventare le pensioni minime della nuova disciplina (questa esigenza è soddisfatta dagli articoli 23 e 24).

Il ricalcolo delle vecchie pensioni sembra opportuno per premiare coloro che, anche in passato, hanno dichiarato redditi in misura apprezzabile.

Assai importante è invece la disciplina delle iscrizioni retroattive e della retrodatazione delle iscrizioni (articolo 27), sia in relazione al nuovo principio della iscrizione con domanda, sia perché, in passato, l'anzianità della iscrizione aveva importanza solo per raggiungere il numero minimo di anni per conseguire la pensione (numero di anni integrabile con il riscatto di alcune annualità), mentre, con la nuova disciplina, l'anzianità diventa importante per il calcolo della pensione e deve perciò essere determinata, quanto prima, in misura certa.

Si segnala, per concludere, che tutti i riferimenti temporali, contenuti nella proposta di legge, sia nella parte principale, sia nelle norme transitorie, hanno una particolare ragione d'essere, per coordinare in modo omogeneo tutte le varie situazioni e per garantire l'entrata in funzione del nuovo sistema, senza arrecare il benché minimo pericolo all'equilibrio finanziario e di cassa della attuale gestione della previdenza forense.

Per un insieme di ragioni, di giorno in giorno si constata che le innovazioni proposte hanno un carattere di urgenza estrema e, per molti aspetti, drammatica.

Intorno alla proposta si stanno raccogliendo amplissime adesioni.

La sua trasformazione in legge costituirebbe un fatto importante non solo per la previdenza forense, ma per ogni prospettiva di riforma della previdenza dei liberi professionisti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Pensione di vecchiaia).*

La pensione di vecchiaia per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza avvocati e procuratori (« La Cassa ») è pari, per ogni anno di iscrizione e di effettiva contribuzione, esclusi quelli di riscatto, all'1,75 per cento della media del reddito professionale dichiarato dall'iscritto ai fini dell'IRPEF, con le dichiarazioni presentate negli ultimi dieci anni prima di quello della maturazione del diritto alla pensione. Per conseguire la pensione di vecchiaia, sono necessarie un'età e un'anzianità non inferiori a quanto determinato nell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319.

Il reddito dichiarato per ciascun anno, escluso l'ultimo è rivalutato, ai fini di cui al comma precedente, ai sensi del sesto comma dell'articolo 11.

La misura della pensione di vecchiaia non può essere inferiore a 6,5 volte il contributo soggettivo minimo pagato nel secondo anno anteriore a quello del pensionamento, ed è aumentabile ai sensi del quinto comma del presente articolo.

La misura della pensione minima non può tuttavia in alcun caso, essere superiore alla media del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF negli ultimi dieci anni anteriori al pensionamento, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo.

L'iscritto, che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere l'attività professionale, ha diritto ad un solo accrescimento della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento ed in ragione, per ogni anno di contribuzio-

ne ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'IRPEF nel quinquennio considerato.

Per il calcolo della media del reddito, nel decennio anteriore al pensionamento, agli effetti del primo comma, si considera solo la parte di reddito per cui è stato corrisposto il contributo soggettivo, come determinato nell'articolo 6, comma quarto.

Il coefficiente di calcolo dell'1,75 per cento, di cui al primo comma del presente articolo, è ridotto:

a) a 1,50 per cento per lo scaglione di reddito medio da lire venti milioni a lire trenta milioni;

b) a 1,25 per cento per lo scaglione di reddito medio da lire trenta milioni a lire trentacinque milioni;

c) a 1 per cento per lo scaglione di reddito medio da lire trentacinque milioni a lire quaranta milioni annui.

Il coefficiente di calcolo di 0,90 per cento di cui al quinto comma, è ridotto a  $\frac{6}{7}$ ,  $\frac{5}{7}$  e  $\frac{4}{7}$  di 0,90 per cento, rispettivamente per gli scaglioni di reddito indicati alle lettere a), b) e c) del precedente comma.

## ART. 2.

### *(Pensione di invalidità).*

La pensione di invalidità è determinata nello stesso modo della pensione di vecchiaia, con riferimento alla anzianità maturata, e non può essere inferiore a 6,5 volte il contributo minimo soggettivo del secondo anno anteriore a quello del pensionamento. È fatta salva l'applicazione del quarto comma dell'articolo 1.

Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vec-

chiaia, può chiedere la liquidazione di questa ultima ai sensi dell'articolo 1 in sostituzione della pensione di invalidità.

## ART. 3.

*(Pensione di reversibilità e indiretta).*

Le pensioni di reversibilità ed indiretta, sono così determinate:

a) al coniuge, per la pensione di reversibilità, nella misura del 50 per cento della pensione diretta, percepita dal defunto, e, per la pensione indiretta, nella misura del 50 per cento della pensione, che sarebbe spettata al defunto, calcolata con i criteri della pensione di invalidità; spetta inoltre per ogni figlio minore o maggiorenne inabile a proficuo lavoro una maggiorazione del 15 per cento fino al massimo di tre figli;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minori, e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 30 per cento per ciascun figlio, fino al massimo di tre, calcolata come per il coniuge.

Ai figli minori sono equiparati quelli che seguono corsi di studio sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque nel caso di studi universitari non oltre il compimento del 26° anno di età.

## ART. 4.

*(Pagamento delle pensioni).*

Le pensioni vengono pagate suddivise in tredici mensilità; la tredicesima è pagata nel mese di dicembre.

## ART. 5.

*(Contributi soggettivi).*

Il contributo personale obbligatorio, dovuto alla Cassa, per ciascun anno, è pari al 10 per cento del reddito professiona-



le dichiarato ai fini dell'IRPEF per il precedente anno, o successivamente definito.

In ogni caso è dovuto un contributo minimo di lire 450.000.

Il contributo è dovuto da ogni iscritto agli albi di avvocato o procuratore, che eserciti la libera professione con carattere di continuità, anche se non iscritto alla Cassa o sospeso dall'iscrizione.

#### ART. 6.

*(Contributi ridotti ed esoneri).*

Per i procuratori e gli avvocati, che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione all'albo è ridotto di due terzi.

L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere l'attività professionale, è tenuto al versamento del contributo soggettivo in misura ridotta del 50 per cento.

Col compimento del settantesimo anno cessa l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo.

Il contributo non è dovuto per la parte di reddito superiore a lire 40 milioni.

#### ART. 7.

*(Ripetibilità parziale dei contributi soggettivi).*

Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, gli iscritti alla Cassa hanno facoltà di applicare una maggiorazione percentuale su ogni corrispettivo fatturato, sugli importi corrispondenti all'imponibile IVA, a titolo di parziale rimborso degli oneri previdenziali soggettivi. Le associazioni o società di professionisti possono applicare la maggiorazione percen-

tuale per la quota di incassi di competenza di ogni associato iscritto alla Cassa.

Per i contribuenti minori, esenti dall'obbligo della fatturazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 30 novembre 1977, n. 888, ed eventuali successive modificazioni, la maggiorazione potrà essere applicata sulle quietanze rilasciate ai clienti.

#### ART. 8.

##### *(Contributi integrativi).*

Decorsi 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e procuratore devono applicare una maggiorazione percentuale su ogni corrispettivo fatturato, sugli importi corrispondenti all'imponibile IVA, e versare alla Cassa il loro ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il cliente.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di incassi di competenza di ogni associato iscritto agli albi di avvocato e procuratore; l'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie da pagare alla Cassa, da parte del singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume annuo d'affari, della associazione o società, pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.

Per i contribuenti minori, la percentuale deve essere applicata sulle quietanze rilasciate ai clienti.

Gli iscritti alla Cassa sono obbligati a versare, per ogni anno di iscrizione, un importo complessivo minimo, per le maggiorazioni percentuali di cui ai commi precedenti, risultante dalla applicazione della percentuale stabilita su un ammontare pari a venti volte il contributo soggettivo minimo, dovuto dall'iscritto.

## ART. 9.

*(Determinazione delle maggiorazioni percentuali).*

Le percentuali di cui agli articoli 7 e 8 sono determinate, e potranno essere variate, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo.

Nel determinare l'aliquota della maggiorazione prevista dall'articolo 8, si tiene conto delle risultanze del bilancio consuntivo e di una verifica tecnica, quest'ultima da redigere ogni quattro anni, al fine di verificare l'equilibrio della gestione della Cassa.

L'aumento della maggiorazione percentuale obbligatoria deve essere stabilito quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente, in relazione all'ultimo bilancio consuntivo, a provvedere a tutte le uscite e alla integrazione del fondo di garanzia, che non deve essere inferiore a due annualità delle pensioni erogate.

La maggiorazione percentuale può essere diminuita, quando le entrate complessive superano del 10 per cento la somma delle uscite e degli accantonamenti per il fondo di garanzia, oppure quando il fondo di garanzia ha raggiunto l'ammontare di tre annualità delle pensioni erogate.

## ART. 10.

*(Soppressione dei contributi diversi da quelli soggettivi).*

Dal 1° gennaio 1980 è soppresso il pagamento del contributo percentuale previsto nella tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

A decorrere dal 1° luglio 1984, può essere soppressa l'applicazione delle marche di cui alla tabella *B*), allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319.

La soppressione dei contributi provenienti dalla marca comune prevista dalla legge 12 marzo 1968, n. 410, è subordinata alla riforma della legislazione previdenziale delle altre categorie interessate.

La soppressione dei contributi oggettivi, di cui alle tabelle *C* e *D* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, è subordinata alla entrata in vigore di una legge che garantisca la retribuzione per il patrocinio dei non abbienti.

La soppressione dei contributi di cui al secondo e quarto comma è disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, a condizione che sia stato garantito l'equilibrio del bilancio, ai sensi del terzo comma dell'articolo 9, e sia stato integrato il fondo di garanzia.

#### ART. 11.

##### *(Rivalutazioni).*

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati secondo la disciplina generale prevista dall'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e sue eventuali successive modificazioni, con effetto dal gennaio di ciascun anno, purché il trattamento pensionistico sia in atto da almeno dodici mesi.

L'aumento è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

L'aumento decorre a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla pubbli-

cazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del provvedimento che ha stabilito l'aumento stesso.

Con lo stesso decreto il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dispone che, nella stessa proporzione e con la stessa decorrenza, sia aumentato il contributo soggettivo minimo di cui al secondo comma dell'articolo 5.

I contributi previsti negli allegati B, C e D della legge 22 luglio 1975, n. 319, fino a quando non saranno soppressi, sono aumentati, qualora sia necessario per far fronte alle rivalutazioni delle pensioni, nei modi di cui all'articolo 21 della stessa legge. L'aumento può essere disposto tanto col decreto che stabilisce la rivalutazione, quanto con successivo provvedimento.

Le entità dei redditi indicati nell'articolo 1, commi primo, quarto, quinto, sesto e settimo e nell'articolo 6, comma quarto, e le entità dei contributi indicati nell'articolo 22 sono soggette a variazioni, in misura proporzionale, sulla base degli indici ISTAT medi nazionali annui dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati. La rivalutazione è eseguita applicando gli indici ISTAT, con rieferimento al penultimo anno anteriore a quello del pensionamento.

Entro il 31 maggio di ciascun anno, il consiglio di amministrazione della Cassa, rilevata la variazione dei dati pubblicati dall'ISTAT, per l'anno precedente, ne dà comunicazione al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con l'indicazione della tabella delle conseguenti rivalutazioni, da attuare a sensi di questa legge.

La tabella è resa esecutiva, con provvedimento emanato di concerto tra i due Ministri, entro il 30 settembre dello stesso anno ed entra in vigore dal primo gennaio successivo.

## ART. 12.

*(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa).*

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori devono comunicare alla Cassa e al Consiglio dell'ordine di iscrizione all'albo, o al Consiglio nazionale forense, per gli iscritti al solo albo speciale, con lettera raccomandata da inviare entro dieci giorni dalla data di scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente; essi devono inoltre contestualmente comunicare il volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, per lo stesso anno.

Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori devono inoltre comunicare, con la dichiarazione di cui al comma precedente, gli accertamenti divenuti definitivi, nel corso dell'anno precedente, dell'imponibile IRPEF e del volume d'affari IVA, qualora tali accertamenti comportino variazioni rispetto alle dichiarazioni annuali.

Per le associazioni o società tra professionisti, le comunicazioni possono essere fatte, per tutti, da chi ha la rappresentanza della associazione.

L'inosservanza dell'obbligo della comunicazione alla Cassa, comporta, per gli iscritti alla Cassa e per coloro per cui l'iscrizione è obbligatoria, l'obbligo del pagamento di un contributo soggettivo supplementare, a favore della Cassa, pari al contributo stesso; l'ammontare del contributo supplementare è ridotto alla metà, qualora la comunicazione alla Cassa venga effettuata entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui al primo comma. In caso di infedele comunicazione alla Cassa il contributo supplementare è pari al doppio del contributo evaso.

L'omessa, ritardata o infedele presentazione della comunicazione alla Cassa e

al Consiglio dell'ordine, o al Consiglio nazionale forense, costituisce violazione disciplinare grave, per tutti gli iscritti agli albi.

L'infedele comunicazione alla Cassa è equiparata, agli effetti penali, alla dichiarazione mendace di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo, con il quale devono essere fatte le comunicazioni previste nel primo, nel secondo e nel terzo comma, e determina tutte le modalità esecutive per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 13 e 20.

Entro il mese di aprile di ogni anno, ciascun Consiglio dell'ordine, ed il Consiglio nazionale forense per i soli iscritti all'albo speciale, devono trasmettere alla Cassa copia degli albi aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente, con l'indicazione, per tutti gli avvocati e procuratori iscritti, del comune di residenza fiscale, del numero di codice fiscale e di partita IVA.

La Cassa, può, in ogni momento, esigere dai competenti uffici delle Imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni e alle definizioni per tutti gli avvocati e procuratori.

#### ART. 13.

*(Pagamento dei contributi).*

Il contributo soggettivo minimo dovuto alla Cassa viene pagato, nell'anno di competenza, in due rate eguali, scadenti rispettivamente il 30 aprile ed il 31 luglio di ogni anno, mediante versamenti di conto corrente postale, oppure presso le banche indicate dalla Cassa.

La differenza tra il contributo soggettivo percentuale ed il contributo minimo

e i contributi previsti nell'articolo 8 viene pagata nella stessa forma di cui al comma precedente e con versamenti separati per ciascun tipo di contributo, per il 50 per cento entro il 30 settembre dell'anno in cui deve essere inviata alla Cassa la comunicazione di cui all'articolo 12 e, per il rimanente 50 per cento, entro la fine di febbraio dell'anno successivo.

Il ritardo nel pagamento dei contributi e degli eventuali contributi supplementari, alle scadenze stabilite, comporta un addebito pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora, nella misura del 9 per cento per semestre o frazione di semestre. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione, e si calcolano anche sul contributo supplementare.

Per gli importi dei contributi dovuti e non pagati, la Cassa può provvedere alla riscossione a mezzo di ruoli annuali da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e trasmessi alle Esattorie comunali; gli importi dovuti comprendono anche i contributi supplementari, le maggiorazioni per ritardato pagamento e gli interessi di mora, previsti rispettivamente nel quarto comma dell'articolo 12 e nel terzo comma del presente articolo. Le esattorie provvedono all'incasso in conformità alle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

L'iscrizione a ruolo viene fatta per quanto riguarda il contributo minimo e i suoi annessi, per tutti gli iscritti alla Cassa, per l'anno successivo a quello di competenza; per quanto riguarda gli altri contributi, per tutti gli iscritti agli Albi, non appena la Cassa sia venuta, in qualsiasi modo, a conoscenza dell'imponibile.



## ART. 14.

*(Prescrizione dei contributi).*

La prescrizione, per il pagamento dei contributi e di ogni accessorio, è decennale e decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della comunicazione prevista nell'articolo 12.

## ART. 15.

*(Controllo delle comunicazioni).*

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o della domanda di revisione della iscrizione, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi professionali e del volume complessivo annuo degli affari.

## ART. 16.

*(Deducibilità fiscale dei contributi).*

Ogni contributo pagato è interamente deducibile per cassa, ai fini della determinazione del reddito professionale imponibile, anche se conseguito in forma associata, in relazione ad ogni imposta diretta al netto degli eventuali rimborsi ricevuti dai clienti ai sensi del precedente articolo 7.

## ART. 17.

*(Adeguamento dei requisiti per l'esercizio continuativo della professione).*

Il potere del Comitato dei delegati di determinare i requisiti per l'esercizio continuativo della professione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, viene esercitato senza limiti di tempo; il Comitato provvede anche ad

adeguare i criteri di volta in volta fissati, al variare delle condizioni socio-economiche dell'esercizio della professione e al variare dei valori monetari.

ART. 18.

*(Obbligo di iscrizione alla Cassa e relativa domanda).*

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli avvocati e i procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuità. Gli effetti della iscrizione alla Cassa decorrono dalla presentazione di apposita domanda, da eseguirsi assieme alla dichiarazione di cui al precedente articolo 12, fermo restando l'obbligo del pagamento dei contributi per chi sia iscritto all'albo professionale ed abbia effettivamente esercitato la professione, con carattere di continuità.

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli avvocati ed i procuratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di altra attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione agli albi professionali. Essi non hanno diritto alle pensioni minime di cui all'articolo 1, comma terzo, e all'articolo 2, comma primo.

ART. 19.

*(Restituzione di contributi).*

Coloro che, per qualsiasi causa, cessano dall'iscrizione alla Cassa (dopo almeno cinque anni di iscrizione), senza che sia maturato diritto a pensione, possono chiedere la restituzione dei contributi soggettivi versati, al netto di eventuali maggiorazioni e interessi pagati, con l'interesse annuo semplice legale. Questo diritto spetta anche agli eredi dell'iscritto, quando non vi siano aventi diritto a pensione indiretta.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 20.

*(Comunicazioni e pagamenti dei contributi per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978).*

Ogni iscritto agli albi degli avvocati e procuratori è obbligato a comunicare alla Cassa e al Consiglio dell'ordine di iscrizione all'albo, o al Consiglio nazionale forense per gli iscritti nel solo albo speciale, nei modi di cui all'articolo 12 e con il modulo predisposto dalla Cassa, entro 180 giorni dall'entrata in vigore di questa legge:

a) l'ammontare del reddito professionale netto dichiarato per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978, ai fini dell'IRPEF;

b) gli eventuali pagamenti già eseguiti o l'avvenuta iscrizione a ruolo, per contributi personali obbligatori, relativi agli anni 1975, 1976, 1977, 1978, allegando fotocopia della relativa documentazione.

Nel caso di omissione, ritardo o infedeltà nella comunicazione alla Cassa, di cui al precedente comma, si applicano il quarto, il quinto ed il sesto comma dell'articolo 12.

Il pagamento dei contributi personali obbligatori per gli anni 1975, 1976, 1977, 1978, nella misura determinata nel successivo articolo 21 ed eccedente il contributo soggettivo minimo se già pagato o iscritto a ruolo, è fatto mediante versamento in conto corrente postale oppure presso le banche indicate dalla Cassa, delle somme dovute, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al primo comma.

Qualora il pagamento non sia eseguito nel termine indicato nel precedente comma, la Cassa provvederà a riscuotere gli importi dovuti a mezzo dei ruoli esatto-

riali, secondo quanto previsto nel comma quarto dell'articolo 13.

Per coloro che hanno tempestivamente presentato la comunicazione di cui al primo comma, i pagamenti sono riscossi in tre annualità, a partire da quella successiva alla scadenza del termine di cui al terzo comma; sono addebitati interessi del 6 per cento per ogni semestre o frazione di semestre, a partire dal termine per il pagamento di cui al terzo comma.

Per coloro che non hanno presentato tempestivamente la dichiarazione di cui al primo comma, o hanno presentato dichiarazione infedele, gli interessi sono addebitati nella misura del 9 per cento per semestre o frazione di semestre, a partire dal termine per la presentazione, e non possono essere concesse dilazioni.

#### ART. 21.

*(Contributi soggettivi per gli anni successivi al 1975).*

I contributi personali obbligatori determinati sul reddito professionale netto prodotto negli anni 1975 e successivi, di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, sono dovuti, sui redditi superiori a sei milioni, in base alla aliquota del 10 per cento.

Nel caso in cui sia già stato pagato, o già iscritto a ruolo il contributo soggettivo in percentuale eccedente il 10 per cento del reddito professionale netto, le relative differenze devono essere restituite a chi ha inviato la comunicazione di cui all'articolo 20, entro sei mesi dall'invio di essa. Per i contributi iscritti a ruolo, se non ancora pagati, tre mesi prima della scadenza del termine suddetto la restituzione deve avvenire a chi ha inviato la comunicazione di cui all'articolo 20, entro tre mesi da quando le somme

versate siano pervenute alla Cassa. È fatta salva la facoltà di chiedere lo sgravio dal ruolo.

## ART. 22.

*(Misura base del reddito per il passato).*

Agli effetti del calcolo della pensione, per gli anni anteriori all'entrata in vigore di questa legge, il reddito netto del professionista è determinato in misura pari a dieci volte il contributo soggettivo pagato in via definitiva per ciascuno degli anni da calcolare, rivalutato secondo quanto stabilito nel comma sesto dell'articolo 11.

Per la determinazione della pensione minima, ai sensi del quarto comma dell'articolo 1, si considerano, per il calcolo del reddito medio fiscale, solo i redditi per gli anni dal 1974 in poi.

## ART. 23.

*(Decorrenza delle nuove pensioni e misura delle pensioni fino al 31 dicembre 1979).*

Le pensioni sono determinate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 a decorrere dal 1° gennaio 1980. È fatta salva la misura delle pensioni anteriormente maturata.

Fino al 31 dicembre 1979, a modifica di quanto fissato nella tabella *F*, allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, le pensioni sono determinate a partire dal terzo mese successivo all'entrata in vigore di questa legge, comprensiva di ogni rivalutazione nella misura fissata dalla tabella *F* allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, più le rivalutazioni già autorizzate e quelle in corso di autorizzazione.

Le pensioni minime, ai sensi degli articoli 1, comma terzo, e 2, comma primo, si calcolano, fino al 31 dicembre 1981, sul contributo soggettivo minimo previsto dalla presente legge.

## ART. 24.

*(Decorrenza delle rivalutazioni).*

Le pensioni maturate entro, il 31 dicembre 1979 sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 11, comma primo, a partire dal 1° gennaio 1982.

La prima tabella di rivalutazione, ai sensi dell'articolo 11, settimo comma, è predisposta entro 120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge e deve riferirsi agli anni dal 1952 in poi; essa è immediatamente inviata ai Ministri competenti, ai sensi della norma sopra citata e deve essere dagli stessi approvata entro i successivi 90 giorni. Per gli anni in cui l'ISTAT non calcolava l'indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati, si fa riferimento agli indici elaborati dall'ISTAT più omogenei ad essi.

Le misure dei redditi indicate negli articoli 1, comma settimo, e 6, comma quarto, si riferiscono ai valori nominali dell'anno 1978.

## ART. 25.

*(Ricalcolo delle pensioni).*

Per ottenere il ricalcolo delle pensioni ed il pagamento di esse, secondo i criteri indicati negli articoli 1, 2, 3 e 22, coloro che hanno maturato diritto a pensione anteriormente al primo gennaio 1980 devono presentare domanda documentata alla Cassa, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1980. La pensione rimane altrimenti determinata nella misura stabilita nell'articolo 23, con le successive rivalutazioni.

Nel ricalcolo della pensione, per coloro che hanno proseguito l'esercizio dell'attività professionale dopo l'ammissione al trattamento della pensione di vecchiaia prima dell'entrata in vigore di questa legge, e per gli anni in cui il contributo

personale è stato pagato secondo le norme precedentemente in vigore, non si applica il comma quinto dell'articolo 1 e si seguono i criteri di calcolo dell'articolo 22.

ART. 26.

*(Iscrizioni facoltative e cancellazioni).*

Coloro per i quali è divenuta facoltativa l'iscrizione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 18, comma secondo, possono chiedere la cancellazione entro il 31 dicembre 1980; è fatta salva l'applicazione dell'articolo 19.

ART. 27.

*(Iscrizione retroattiva e retrodatazione di iscrizioni).*

Entro il termine perentorio del 31 dicembre 1981, gli avvocati ed i procuratori, che abbiano esercitato con continuità la professione, possono chiedere l'iscrizione alla Cassa, con effetto retroattivo, o possono chiedere la retrodatazione dell'iscrizione, se già iscritti, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dagli articoli 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, per i rispettivi tempi di efficacia, con il pagamento del contributo dovuto in ciascun anno di competenza, aumentato dell'interesse semplice del 12 per cento all'anno o frazione di anno.

La domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione prevista nell'articolo 12, relativamente a tutti gli anni a cui si vuole estendere l'efficacia della iscrizione. Per gli anni anteriori al 1974, la dichiarazione si deve riferire agli imponibili di ricchezza mobile. Con la domanda deve inoltre essere fornita la prova dell'esercizio continuativo della professione, se questa non è già stata data in sede di revisione.

Il pagamento dei contributi, di cui al primo comma, deve essere eseguito, in unica soluzione, nelle forme previste dall'articolo 13, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione della delibera della giunta, che approva l'iscrizione retroattiva o la retrodatazione dell'iscrizione.

L'omesso o ritardato pagamento comporta la decadenza della retroattività della iscrizione o della retrodatazione della stessa.

La facoltà di riscatto, prevista dal secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 319, può essere esercitata ai soli fini del completamento dell'anzianità minima prevista per il conseguimento della pensione. Le annualità già riscattate vengono calcolate ai soli fini sopraindicati.

ART. 28.

Il fondo di garanzia, di cui all'articolo 9, comma terzo, deve essere integrato entro il 31 dicembre 1984. Per la prima costituzione del fondo è compreso in esso il valore degli immobili di proprietà della Cassa; tale valore può essere indicato in bilancio, in conformità ad una stima dell'Ufficio Tecnico Erariale, dedotti gli ammortamenti e gli oneri fiscali in caso di vendita.

ART. 29.

*(Delega per il testo unico).*

Il Governo è delegato ad approvare, entro il 31 dicembre 1979, un testo unico delle norme che disciplinano la previdenza degli avvocati e procuratori con gli opportuni coordinamenti.

ART. 30.

*(Disposizione finale).*

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nella presente legge.